



Roma, 25 luglio 2018

IZSLT
PROT_PROTOCOLLO GENERALE
2-Partenza
Prot. n° Numero Protocollo: 0005678/18
Data Protocollo: 25/07/2018

c.a.
DITTE

INVIATA TRAMITE PEC

LETTERA DI INVITO

Articolo 36, comma 2 lett. C) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DA ACQUISIRE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA
RISERVATA AGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI ALL’ALBO FORNITORI DELL’IZSLT M. ALEANDRI
PER IL BANDO “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA SEZIONE DI
VITERBO”, CATEGORIA OG1 CLASSIFICA I
CIG: 7580964964**

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA DELLA SEZIONE DI VITERBO
DELL’IZSLT M. ALEANDRI**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TECNICA E PATRIMONIALE

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 54 del 31.08.18 avente ad oggetto
“*Programma dei lavori 2018*”

INVITA

Codesto spettabile operatore economico, fermo restando il possesso dei requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Capitolato Speciale d'Appalto integrante il progetto approvato, alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità.

Premesse

La Presente lettera di invito, contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal IZSLT, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e le modalità della procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente a oggetto l'esecuzione dei LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEZIONE DI VITERBO come meglio specificato nel capitolato speciale.



È prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi del comma 8, art.97 del D.lgs. 50/2016.

Il luogo di svolgimento è la sede di Viterbo – Strada Terme 01100.

La documentazione di gara comprende:

1. Lettera di invito
2. Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Capitolato Speciale d'Appalto
 - Computo metrico estimativo
 - Allegato 1 – Modello A (Domanda di partecipazione)
 - Allegato 2 – Modello B (Dichiarazione)
 - Allegato 3 – Modello C (DGUE)
 - Allegato 4 – Modello D (Impegno costituzione A.T.I.)

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Arch. Claudio Scalia.

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

- 1.1. Il lavoro si compone delle prestazioni individuate negli elaborati progettuali approvati e nel relativo Computo Metrico;
 - 1.2. La durata dell'affidamento è di giorni 120 naturali e consecutivi;
 - 1.3. Il valore dell'appalto è pari ad € 275.224,25 di cui:
 - a) importo lavori: € 254.000,34 (soggetti a ribasso)
 - b) oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza: € 21.223,91 (non soggetti a ribasso)
- l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Tabella 1 – tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto

LAVORAZIONE	CAT. DPR 207/2010	Prevalente o scorporabile subappaltabile	IMPORTO €	%
Impianti tecnologici	OG1	Prevalente, subappaltabile 30%	275.224,25	100

1.4. L'appalto è finanziato con fondi propri dell'IZSLT.

1.5. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi e invariati per tutta la durata della prestazione, fatto salvo eventuali variazioni rientranti nelle ipotesi disciplinate dall'art. 106 del Codice.

1.6. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà con le modalità indicate nell'art. 26 del CSA.

1.7. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n° 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136.

1.8. Anticipazione del prezzo: in applicazione dell'art. 35 comma 18 del Codice è prevista a favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto.



2. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici invitati al Bando "*Lavori di manutenzione Sede di Viterbo – Categoria OG1*" in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 14, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) *imprenditori individuali anche artigiani, società, e le società: cooperative*, b) *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane*), e c) *consorzi stabili*, dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) *raggruppamenti temporanei di concorrenti*, e) *consorzi ordinari di concorrenti*, f) *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* e g) *gruppo europeo di interesse economico*, dell'art. 45, comma 2, del Codice oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice;

2.3. operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

2.4. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

3.1.1. le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice;

3.1.2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n° 159.

3.1.3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n° 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n° 78.

3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli art. 81 co. 2 ultimo periodo e art. 216 co. 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, A.N.A.C.) con la delibera attuativa n° 111 del 20 dicembre 2012 ss.mm.ii. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-



avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Nel caso d'impossibilità/indisponibilità del sistema AVCPass l'amministrazione procederà direttamente alla verifica dei requisiti.

La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante è tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l'inserimento del PassOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, dovrà richiedere all'operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all'esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213 comma 13, del Codice, essendo il PassOE l'unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.

5. Sopralluogo e imprese si dovranno recare in loco ma non sarà rilasciata nessuna attestazione.

5.1. La documentazione di gara e tutti gli elaborati progettuali sono disponibili al link <http://www.izslt.it>

5.2. Il sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati alle lavorazioni/forniture da realizzare è obbligatorio.

6. Chiarimenti

6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno inviate singolarmente.

7. Modalità di presentazione della documentazione

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va allegata copia della relativa procura;



c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete d'impresе, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445;

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art. 86 del Codice.

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7.5. La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sul possesso dei requisiti potranno essere redatte mediante autodichiarazione e dovrà essere utilizzato il DGUE integrato con le dichiarazioni mancanti.

8. Soccorso Istruttorio

8.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

8.2. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 8.1, si assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

8.3. In caso d'inutile decorso del termine di cui al punto 8.2 la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

8.4. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente.

8.5. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria, contratto di avalimento eventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, ecc.).

La nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla *lex specialis* di gara quale termine perentorio per la presentazione dell'offerta.

8.6. Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

8.7. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.



9. Comunicazioni

9.1. Con la partecipazione alla procedura, il concorrente elegge domicilio presso la propria sede Legale.

9.2. Le integrazioni richieste dalla stazione appaltante o qualunque altra comunicazione inviata dagli operatori economici dopo la scadenza per la presentazione delle offerte dovranno essere inviate alla PEC claudio.scalia@pec.it

9.3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni d'impresе di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

10. Subappalto

10.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità alle disposizioni indicate all'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

10.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

10.3. La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista nei casi disciplinati dall'art. 105 co. 13 del Codice.

11. Ulteriori disposizioni

11.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice.

11.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

11.3. L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

11.4. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

11.5. In analogia a quanto stabilito dall'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

12. Cauzioni e garanzie richieste

12.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto.

12.2. La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:



a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. in contanti (assegno circolare o bonifico bancario);

c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n° 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

12.3 Deve essere presentato, altresì, ai sensi del comma 8 dell'art. 93 del Codice l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria a favore della stazione appaltante per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice. Tale cauzione definitiva dovrà avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

12.4. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1. essere conforme allo schema di polizza approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n° 31 del 19/01/2018, pubblicato sulla CURI n° 83 del 10/04/2018;

2. essere corredata, a pena di esclusione, da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri dello stesso. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, da fotocopia di un documento d'identità perfettamente leggibile in corso di validità del suddetto soggetto. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità del soggetto firmatario il titolo di garanzia;

3. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni d'impresе di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione d'impresе di rete, il consorzio o il GEIE (art. 93 co. 1 del Codice);

4. prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice;

e) la durata della cauzione deve essere di 180 giorni;

12.5. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che la cauzione sia stata già costituita e sottoscritta alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

In caso di mancata sanatoria si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

12.6. È ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla cauzione provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a



condizione che la cauzione provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

12.7. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante con l'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

12.8. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste nel medesimo articolo, nonché polizza assicurativa secondo le caratteristiche stabilite dall'art. 37 del CSA.

12.9. L'importo della garanzia è ridotto al ricorrere delle condizioni riportate elencate all'art. 93 comma 7 del Codice. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

12.10. Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) ed e) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

13. Pagamento a favore dell'A.N.A.C.

13.1. I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 20,00 (euro venti/00) secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità al seguente indirizzo:

<http://www.anticorruzione.it/riscossioni.html>,

indicando il codice identificativo gara della procedura di riferimento: **CIG 7580964964**

Il versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n° 1300 del 20/12/2017.

13.2. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.



13.3. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

14. Requisiti d'idoneità professionale e tecnico-organizzativa

14.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

14.1.1. Iscrizione, nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia in cui l'impresa ha sede dal quale deve risultare che l'operatore economico "è attivo" nel settore oggetto dell'appalto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di appartenenza.

14.1.2. Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione nella categoria OG1 Classifica I.

14.1.3. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate (comma 2, art. 92, DPR 207/2010).

14.1.5. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

L'offerta dovrà pervenire in plico chiuso a mezzo del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegna diretta al seguente indirizzo: "ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA" Via Appia Nuova 1411, 00178 Roma, entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **08.08.2018**, a pena di esclusione.

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto all'offerta precedente. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non fa fede la data del timbro postale.



Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l'indirizzo della sede legale, il numero di telefono, il fax e la seguente dicitura:

Procedura per l'affidamento dei lavori da acquisire mediante richiesta di offerta riservata agli operatori economici iscritti all'albo fornitori dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri per il bando "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEZIONE DI VITERBO", CATEGORIA OG1 CLASSIFICA I - CIG: 7580964964

per un importo complessivo di € 275.224,25 (I.V.A. esclusa) così suddiviso: Euro 254.000,34 oltre IVA per lavori e forniture oggetto di appalto (soggetti a ribasso); Euro 21.223,91 oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il predetto plico, sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, deve contenere:

A. Una busta chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente la documentazione amministrativa e recante la dicitura "**Documentazione Amministrativa**", nonché il nominativo del mittente;

B. Una busta chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura (a pena di esclusione), contenente l'offerta economica, recante all'esterno la dicitura "**Offerta economica**".

16. Documentazione amministrativa

La "Documentazione amministrativa" deve contenere le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione come di seguito specificato:

16.1. a pena di esclusione devono essere sottoscritte, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

16.1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

16.1.2. Nel caso di aggregazioni d'impresе aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4, del D.L. 10 febbraio 2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. 10 febbraio 2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del



raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

16.2 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 comma 1, 2, 3, 4 e 5 del Codice e precisamente (può essere utilizzato il DGUE integrato con le dichiarazioni mancanti oppure il modello A appositamente predisposto):

16.2.1. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n° 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n° 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n° 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n° 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

16.2.2. L'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n° 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. L'insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 602.

16.2.3. Di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni, ovvero:

a) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché gli obblighi di cui all'articolo 30 co. 3 del Codice;



b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale o di autorizzazione del curatore del fallimento all'esercizio provvisorio)

b.1 di non trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n° 267, giusto decreto del Tribunale di Roma e di essere in possesso dell'autorizzazione del giudice, sentita l'A.N.A.C., per la partecipazione alla gara che allega;

b.2 di non trovarsi in situazione di fallimento con autorizzazione all'esercizio provvisorio giusto decreto del Tribunale di Roma e di essere in possesso dell'autorizzazione del giudice, sentita l'AN.A.C., per la partecipazione alla gara che allega;

b.3 Alle suddette dichiarazioni, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

eventuale subordinazione dell'A.N.A.C. alla partecipazione con lo strumento dell'avvalimento ai sensi dell'art. 110 co. 5. In tal caso si allega dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità d'impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di ordine generale di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto nei seguenti casi: se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ovvero se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'A.N.A.C. individuerà con proprie linee guida. In caso sia indicato l'avvalimento deve essere depositata tutta la documentazione indicata dall'art. 89 del Codice.

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

d) che la propria partecipazione non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dello stesso nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 e che ciò non possa essere risolto con misure meno intrusive;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81;

f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;



- g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n° 55;
- i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n° 68;
- j) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n° 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n° 203 oppure qualora fosse stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n° 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n° 203, abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo il ricorrere dei casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n° 689;
- k) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- (oppure)
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- (oppure)
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- 16.2.4 Che non sussista la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n° 165 (ovvero i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni possono svolgere, nei tre mesi successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri); Tali prescrizioni e divieti trovano applicazione solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti a elaborare atti e procedurali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente - Orientamento A.N.A.C. 11° 241 del 21.10.2015);
- 16.2.5 Dichiarazione degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001 circa il possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 03/05/2010, n° 78);
- 16.2.6 Che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n° 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è



possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n° 231).

16.2.7 Dichiarazione specifica resa dall'operatore economico, da tutti i soggetti di cui all'art. 80 co. 3, con la quale si dichiara che non sussiste la fattispecie di cui all'art. 80 co. 5 lett. e) ed in particolare i soggetti sopra indicati non hanno carichi pendenti per una delle seguenti tipologie di reato: artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale (Linee Guida A.N.A.C. n° 6/2016).

Si precisa che:

1. a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d'impresе di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. pena di esclusione, le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g), nonché quelle previste dall'art. 80 co. 2, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 80 del Codice;

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso d'incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione

4. le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a), alla lett. g), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;

16.3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

- a. indica l'iscrizione all'apposito Registro delle Impresе presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia in cui l'impresa ha sede, se non residente in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), la forma giuridica e le attività indicate nell'oggetto sociale dell'impresa coerenti con l'oggetto della gara;
- b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali



muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, dei membri del Consiglio di amministrazione muniti di potere di rappresentanza, di direzione e di controllo;

c. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

16.4. attesta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28/12/2000, n° 445, il possesso, a pena di esclusione, dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate;

16.5. nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente;

16.6. per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare;

16.7. indica le prestazioni che intende affidare in subappalto;

16.8. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta:

a) di aver preso visione e accettare integralmente senza condizione e riserva alcuna tutti gli elaborati progettuali e i documenti posti a base di gara, le norme e le disposizioni contenute nella lettera d'invito,

b) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti lavori;

e) di aver preso contezza delle condizioni fattuali, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione da eseguire, sia sulla determinazione della propria offerta;

d) dichiara di avere a disposizione per l'attivazione dell'appalto le attrezzature, i mezzi, il personale e quant'altro necessita per l'esecuzione dello stesso;

16.9. dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante;

16.10. PassOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n° 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente;

16.11. a pena di esclusione, documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 12, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.



b) dichiarazione di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla sua esecuzione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

c) attestazione di avere effettuato uno studio approfondito delle prestazioni da eseguire, di ritenerle adeguate e realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

d) dichiarazione di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle prestazioni, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

f) a pena di esclusione, deve essere debitamente compilato e inserito nella busta A, il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);

g) iscrizione nel Registro unico delle imprese della competente Camera di Commercio, con le seguenti indicazioni:

- numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale e oggetto dell'attività, generalità e indicazione del titolare in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i legali rappresentanti in caso di impresa societaria; codice fiscale e partita I.V.A.;

- indicazione del numero di posizione INPS, INAIL, e relativa sede ed indirizzo, Ufficio di Competenza dell'Agenzia delle Entrate;

h) impegno, a pena di esclusione, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016;

l) dichiarazione, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n° 136 sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, in caso di affidamento dell'appalto, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge.

16.12. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice: dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione (copia dell'attestazione SOA per la categoria OG 1 Classifica I; sarà successivamente fatta richiesta di verifica da parte della Stazione Appaltante);

16.13. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti per l'applicazione delle ulteriori riduzioni previste all'art. 93 co. 7 del Codice (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);

16.14. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di € 20.

16.15. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC a cui inviare ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice, tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

b. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; (oppure).

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente



richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

a) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

16.16. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate;

16.17. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

16.18. a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

16.19. nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

16.20. dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

16.22. a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n° 5, a pena di esclusione, copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n° 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

16.23. a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

16.24. a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;



nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n° 5

16.25. a pena di esclusione, copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti.

16.26. a pena di esclusione, copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

16.27. a pena di esclusione, copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

17. Offerta economica

17.1. L'Offerta economica.

- a) il ribasso percentuale in cifre e lettere sull'importo dei lavori posto a base di gara come determinato al punto 1.3 della presente lettera di invito;
- b) i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 95, comma 10, del Codice.
- c) i propri costi della manodopera ex art. 95, comma 10, del Codice.

17.2. L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 16.1.1 e 16.1.2.



18. Operazioni di gara

La seduta pubblica avrà luogo alle ore 10:00 del **09/08/2018**.

19. Verifica della documentazione amministrativa

19.1. Il soggetto deputato all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella "Documentazione amministrativa", procede:

19.1.1. nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo inoltro e, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi;

19.1.2. Successivamente il seggio di gara procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui essa si riferisce;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 8;

e) effettuare, qualora ritenuto necessario ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice; nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale (cfr. Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 26 ottobre 2016);

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

20. Valutazione dell'offerta economica - contenuto della busta B

20.1. Il seggio di gara, presso gli uffici della Direzione Tecnica e Patrimoniale, procede all'apertura delle "Offerte economiche", dando lettura dei ribassi offerti.

20.2. Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

20.3. La stazione appaltante si riserva l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97, in presenza dei presupposti di cui al co. 8 del medesimo articolo.

20.4. Nel caso in cui non si applichi l'esclusione automatica prevista al punto 19.5, il Seggio di gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al Responsabile del procedimento del Servizio proponente, che procede alla verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 97 del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero del seggio di gara. Le giustificazioni presentate dai concorrenti dovranno riguardare quanto previsto dall'art. 97, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice

20.5. All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara, redige la graduatoria definitiva e formula la proposta di aggiudicazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

21. Aggiudicazione definitiva:

21.1. la proposta di aggiudicazione provvisoria avvenuta in sede di gara assume carattere definitivo a seguito dell'approvazione della stessa da parte del Dirigente del Servizio proponente



l'affidamento. Tale aggiudicazione definitiva acquista efficacia solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale secondo le modalità indicate nell'art. 86 del Codice;

21.2. ai sensi degli articoli 71 e 76 del DPR n°445/2000 la Stazione appaltante può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

22. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

22.1. l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta a:

- fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla formalizzazione del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del Codice
- munirsi, delle assicurazioni stabilite dall'art. 7 del Capitolato Speciale;
- qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alle precedenti lettere in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva; può essere revocata dalla Stazione appaltante.

23. Definizione delle controversie

In caso di controversie il foro competente è quello di Roma.

24. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n° 196, si informa che i dati conferiti dal concorrente verranno trattati dalla Stazione Appaltante in qualità di Titolare del trattamento anche con mezzi informatici e per l'esclusiva finalità della scelta del contraente. Il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara e dalla vigente normativa. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione. I dati personali raccolti potranno esser comunicati o, comunque, messi a conoscenza del personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara; di coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara e di ogni altro soggetto che ne abbia diritto ai sensi della L. 241/90. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Per l'esercizio di tali diritti, da porre in essere ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, l'interessato potrà rivolgersi all'Ufficio Gare del Consorzio.

25. Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato ed indicato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio agli allegati ed alle norme in materia di affidamento di contratti pubblici.

Il Responsabile Unico Del Procedimento
Dr. Arch. Claudio Scalia

L'estensore
dott.ssa Emanuela Fabrizi